



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°132 del 24 Febbraio 2026

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Febbraio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STRONGOLI	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 52 della società A.S.D. REAL MALVITO 2024

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 5 febbraio 2026 (squalifica calciatore COSENTINO Andrea fino al 2.4.2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica fino al 2.4.26 al calciatore Cosentino Andrea per aver tentato di aggredire il direttore di gara, senza riuscirci grazie all'intervento dei compagni.

La parte reclamante, nell'atto di impugnazione rappresentava che il proprio tesserato aveva protestato, in maniera non aggressiva od offensiva, all'indirizzo del direttore di gara al fine di richiamarne l'attenzione per i numerosi falli subiti.

Specificava, altresì, come non vi fosse stato alcun tentativo di aggressione e, comunque, non fosse avvenuto alcun contatto fisico tra il proprio tesserato ed il direttore di gara.

Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, una riduzione della stessa sulla base di quanto previsto dall'art. 36, c. 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva.

Ritenendo fondate le argomentazioni addotte da parte reclamante, giacché la condotta del tesserato, sebbene minacciosa, non si è concretizzata in un contatto fisico, il provvedimento del giudice sportivo territoriale deve essere parzialmente riformato.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore COSENTINO Andrea fino all'8 MARZO 2026 e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 53 della società A.S.D. PALERMITI GIRIFALCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 5 febbraio 2026 (squalifica allenatore LOIARRO Salvatore fino al 30 aprile 2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica fino al 30 aprile 2026 all'allenatore Loiarro Salvatore per ingresso abusivo in campo nonostante fosse squalificato, nonché per comportamento offensivo e gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

La parte reclamante, nell'atto di impugnazione ammetteva l'abusivo ingresso in campo del proprio tesserato (sebbene il medesimo fosse squalificato), rappresentando, altresì, che la gara sarebbe proseguita nella "massima regolarità"; concludeva chiedendo una riduzione della sanzione irrogata.

La Corte ritiene infondate le argomentazioni addotte da parte reclamante, giacché l'allenatore, per come emerge dal referto di gara (e finanche dall'atto di gravame), ha deliberatamente e senza autorizzazione alcuna fatto ingresso sul terreno di gioco, al fine di protestare per una decisione arbitrale, assumendo, peraltro, un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara al fine di non consentirgli di espellere un calciatore della A.S.D. Palermiti Girifalco.

Il provvedimento del giudice sportivo territoriale va, quindi, confermato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e, conseguentemente, dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.54 della società A.S.D. LUPI MARCELLINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 5/2/2026 (squalifica calciatore FORESTIERO Cristian fino al 3/5/2026).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal referto arbitrale della gara A.S.D. Lupi Marcellina - Fisiotonik SC dell'1/2/2026, risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 16° del II tempo, il calciatore Forestiero Cristian veniva espulso per doppia ammonizione, per comportamento antisportivo, avendo commesso un fallo al fine di "interrompere una promettente azione d'attacco avversaria";
- il medesimo calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava al direttore di gara "in maniera molto aggressiva tentando di alzare le mani per poi essere allontanato dai giocatori della propria squadra";
- lo stesso atleta, infine, uscendo dal terreno di gioco, lanciava una bottiglietta d'acqua in campo "contro la copertura della propria area tecnica in modo vigoroso e aggressivo".

Per i fatti che precedono, il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Forestiero Cristian fino al 3/5/2026 (cfr. C.U. n.29 del 5/2/2026 della Delegazione Provinciale di Cosenza), qualificando il comportamento del calciatore quale "tentativo di aggressione".

La società A.S.D. Lupi Marcellina ricorre avverso il suddetto provvedimento, sostenendo, in sintesi, che la condotta del calciatore Forestiero Cristian sarebbe da "qualificarsi quale esercizio del diritto di critica da cui non deriva alcuna espressione né ingiuriosa e né irriguardosa verso il direttore di gara", chiedendo che la condotta complessiva venga qualificata come "condotta irriguardosa", perché avrebbe oltrepassato il diritto di critica, con conseguente applicazione di una sanzione disciplinare minima.

Dall'esame del referto di gara, che costituisce prova privilegiata (ex art.61 C.G.S.), non si rinvencono nel comportamento del calciatore in questione, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, elementi sufficienti che inducano a ritenere che vi sia stato un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara, difettando ogni descrizione circa atti idonei diretti in modo non equivoco a compiere l'azione.

A giudizio della Corte, invece, il comportamento in esame integra gli estremi del "comportamento minaccioso" nei confronti del direttore di gara.

Pertanto, valutata la dinamica e le modalità complessive della condotta del calciatore Forestiero Cristian, si ravvisano i presupposti per ridurre la squalifica irrogatagli in primo grado;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore FORESTIERO Cristian fino all'8 MARZO 2026 e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 55 della società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 127 del 12.2.2026 (Ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il Presidente dell'A.S.D. Reggio Ravagnese 1960, Sig. Leo Bruno.

RILEVA

La reclamante impugna la sanzione dell'ammenda pari a € 1.000,00 e diffida irrogate dal primo giudice chiedendone una sostanziale riduzione (per avere propri sostenitori, durante la gara, dato luogo ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria che costringeva l'arbitro a sospendere momentaneamente l'incontro; per presenza a fine gara di persone non inserite in distinta nei pressi dello spogliatoio della squadra ospite che gli rivolgevano parole ingiuriose; per mancanza di acqua calda nello spogliatoio della squadra ospite; per avere propri sostenitori a fine gara rivolto frasi ingiuriose a sfondo razzista nei confronti di alcuni calciatori della squadra ospite).

In via preliminare, relativamente alla richiesta istruttoria di prendere visione di un video che la società A.S.D. Digiesse Praiatortora avrebbe diffuso a mezzo canali social, va rappresentato che l'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) ed ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema per la gare di Lega Pro e della L.N.D. (comma 6), fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa.

Anche il disposto dell'art. 62, comma 1, del C.G.S., che stabilisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare immagini televisive nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, esula dal caso in esame. È da aggiungere che le statuizioni in materia impongono che le immagini offrano piena garanzia tecnica e documentale, ulteriore elemento che non ricorre nel caso che occupa.

Entrando nel merito, questa Corte ritiene che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'Arbitro, del secondo Assistente e del Commissario di campo, non possano essere posti in dubbio atteso che gli accadimenti sono riportati in maniera puntuale e priva di vizi logici. Il rimando è all'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) che statuisce come i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tenuto, tuttavia, conto del comportamento fattivo della società A.S.D. Reggio Ravagnese che, con un comunicato stampa, ha "senza alcuna ambiguità" preso le distanze dagli insulti razzisti scusandosi con il calciatore coinvolto, si ritiene opportuno ridurre l'ammenda ad € 800,00.

Questa Corte ritiene doversi, invece, confermare la sanzione della diffida al fine di scongiurare il ripetersi dei fatti e dei comportamenti verificatisi durante la gara in esame.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00;

rigetta nel resto confermando la diffida;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 56 della società A.S.D. ACADEMY ROSSANO**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Corigliano Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 12.02.2026 (Inibizione MORFU' Giuseppe fino al 5.3.2026; squalifica calciatori ATTADIA Gaetano e GUERRIERO Gaetano Francesco per QUATTRO gare effettive, calciatori FRENI Mirco e SCURA Demetrio per TRE gare effettive e calciatore GRAZIANO Giandomenico per DUE gare effettive; Ammenda di € 40,00)**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe affermando che gli episodi contestati sono maturati in un contesto di elevata tensione agonistica e devono essere letti come manifestazioni verbali impulsive.

In via preliminare va rappresentato l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui si contesta l'inibizione di Morfù Giuseppe, la squalifica del calciatore Graziano Giandomenico e l'ammenda di euro 40,00 in quanto non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.137, comma 3, lettera a), l'inibizione per dirigenti fino ad un mese, lettera b) e i provvedimenti pecuniari di misura non superiore a euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di terza categoria, lettera d).

Le sanzioni irrogate ad Attadia Gaetano (quattro gare effettive per condotta minacciosa, ingiuriosa e offensiva nei confronti del Direttore di Gara: espulso per condotta offensiva all'indirizzo dello stesso, continuava a mantenere l'atteggiamento, anche dopo il provvedimento disciplinare, cercando il contatto fisico con l'arbitro; allontanato dai compagni di squadra, reiterava il comportamento gravemente offensivo, minaccioso ed a mo' di sfida, anche, dopo la fine della gara, nei pressi del parcheggio dell'autoveicolo dello stesso arbitro); a Freni Mirco (tre gare effettive per condotta ingiuriosa ed offensiva nei confronti del Direttore di Gara: dalla panchina, protestava con epiteti irrispettosi, a seguito di una decisione arbitrale, dopo il provvedimento di espulsione, reiterava le pesanti offese mentre abbandonava il terreno di gioco); a Scura Demetrio (tre gare effettive per condotta ingiuriosa ed offensiva nei confronti del Direttore di gara: dopo il provvedimento di espulsione, a seguito di un contatto fisico, a gioco fermo, con un calciatore avversario, mentre abbandonava il terreno di gioco offendeva pesantemente l'arbitro) e Guerriero Gaetano Francesco (quattro gare effettive per condotta minacciosa, ingiuriosa ed offensiva nei confronti del Direttore di gara: già ammonito durante la gara, al termine della stessa, proferiva frasi pesantemente minacciose e offensive, reiterava il suo comportamento fortemente antisportivo prendendo a pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, dopo ritornava tutto nei ranghi della normalità), si reputano congrue ed adeguate ai fatti contestati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna l'inibizione di MORFÙ Giuseppe, la squalifica del calciatore GRAZIANO Giandomenico e l'ammenda di € 40,00:

rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.57 della società A.S.D. OLIMPUS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 12/2/2026 (squalifica allenatore ISABELLA Riccardo per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal rapporto arbitrale della gara A.S.D. Icierre Lamezia C5 – A.S.D. Olympus del 6/2/2026, risulta che, al termine della partita, il direttore di gara, dopo essere rientrato negli spogliatoi, veniva minacciato dall'allenatore dell'Olimpus, Isabella Riccardo.

In conseguenza di tali fatti, il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato l'allenatore suddetto per quattro gare effettive (cfr. C.U. n.37 del 12/2/2026 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

La A.S.D. Olympus ricorre avverso la sanzione suddetta, ricostruendo i fatti accaduti in maniera differente da quanto effettuato dall'arbitro, sostenendo che il proprio allenatore si sarebbe avvicinato all'arbitro "esclusivamente per un chiarimento verbale", senza pronunciare minacce né frasi offensive, né tantomeno rendendosi responsabile di comportamenti aggressivi o intimidatori.

La reclamante chiede, per quanto sopra, la rideterminazione della sanzione inflitta in primo grado a Isabella Riccardo, in misura ritenuta di giustizia.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione dei fatti riferiti nel rapporto arbitrale, che si presenta puntuale e scevra da vizi logici, per cui i fatti stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto del direttore di gara fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ex art.61, comma 1, C.G.S..

Anche l'entità della sanzione irrogata in primo grado appare del tutto congrua e adeguata ai fatti verificatisi. Il reclamo, pertanto, è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 58 della società NUOVA PARAVATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 12 febbraio 2026 (punizione sportiva della perdita della gara, Castel Caraffa vs Nuova Paravati valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone F, con il punteggio di 0 – 3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la sanzione del giudice sportivo che ha irrogato la punizione sportiva della perdita della gara dell'1.2.206 A.S.D. Castel Caraffa – Nuova Paravati ad entrambe le contendenti.

I fatti:

- al 25° minuto del secondo tempo, con il gioco fermo per l'esecuzione di un calcio di punizione a favore del Castel Caraffa, il calciatore Cirillo Salvatore, del Castel Caraffa, colpiva con un calcio alle gambe un calciatore avversario, condotta per la quale il direttore di gara provvedeva a notificare l'immediata espulsione;
- a seguito di tale episodio, alcuni calciatori della Nuova Paravati reagivano all'atto violento subito dal proprio compagno, dando origine a schermaglie che, nel volgere di pochi istanti, degeneravano in una vera e propria rissa con calci e pugni tra tesserati delle opposte società;
- nel corso degli eventi, il direttore di gara riusciva ad individuare, tra gli altri, tre calciatori del Castel Caraffa, nonché Scannadinari Angelo e Gatto Giuseppe, della Nuova Paravati, quali partecipanti attivi agli scontri;
- nel medesimo frangente, il calciatore Mancuso Christian, della Nuova Paravati, si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli frasi offensive e minacciose; contestualmente, una persona estranea alla gara, per l'arbitro chiaramente appartenente alla società Nuova Paravati, scavalcava la recinzione della tribuna ed entrava sul terreno di gioco, dirigendosi con atteggiamento minaccioso verso l'assembramento dei calciatori;
- tale soggetto veniva successivamente bloccato ed allontanato da un dirigente del Castel Caraffa, che riusciva, seppur con difficoltà, ad accompagnarlo fuori dal recinto di gioco;
- nonostante i ripetuti e collaborativi interventi dei dirigenti di entrambe le società, le schermaglie, le provocazioni e gli scontri tra gruppi di calciatori continuavano a manifestarsi in diverse zone del terreno di gioco;
- il direttore di gara, con notevole difficoltà ed a fronte di un concreto rischio per la propria ed altrui incolumità, riusciva quindi a notificare i provvedimenti disciplinari ai responsabili delle condotte violente;

Pertanto l'arbitro, in presenza di un clima di forte tensione, caratterizzato dalla mancanza di volontà dei calciatori di riprendere il gioco, dalle continue intemperanze del pubblico e dall'assenza delle necessarie condizioni di sicurezza, valutava l'inesistenza dei presupposti ambientali e di incolumità indispensabili per la prosecuzione della gara e disponeva, pertanto, la sospensione definitiva dell'incontro. Successivamente richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e di un'ambulanza per la presenza di calciatori feriti; giunti sul posto, i Carabinieri della Stazione di Fabrizia procedevano all'identificazione dei tesserati coinvolti, mentre il personale sanitario, dopo le prime cure, disponeva il trasporto presso l'ospedale di Serra San Bruno del calciatore Furci Giuseppe, n. 10 della società Nuova Paravati, che presentava evidenti contusioni al naso e copiosa perdita di sangue.

In base a quanto refertato dall'arbitro, il giudice, unitamente all'irrogazione di sanzioni ai tesserati delle due squadre nonché, per ciò che rileva anche in questa sede, all'obbligo, per la società Nuova Paravati, di disputare una gara a porte chiuse, misura confermata in appello, riteneva che la responsabilità per il mancato svolgimento dell'incontro dovesse essere imputata ad entrambe le società infliggendo loro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.

La reclamante nel ricorso, particolarmente articolato, chiede la prosecuzione della gara o in subordine la ripetizione della stessa ritenendo la sanzione irrogata, eccessivamente gravosa stante il suo eccezionale carattere afflittivo.

La motivazione del giudice di primo grado, che di seguito si riporta nelle sue parti salienti, merita assoluta condivisione e confuta le argomentazioni della società Nuova Paravati (deve ritenersi che l'arbitro abbia fatto corretto uso dei propri poteri discrezionali in ordine alla valutazione delle condizioni ambientali necessarie allo svolgimento e alla prosecuzione della gara; nel caso in esame, i calciatori di entrambe le società hanno posto in essere un comportamento rissoso e violento, senza che alcuno manifestasse segni di resipiscenza o concreta volontà di riprendere regolarmente il gioco;la rissa sviluppatasi in campo, alla quale hanno preso parte anche dirigenti e che ha determinato conseguenze lesive per un calciatore, ha compromesso in modo irreparabile la serenità di giudizio e l'ordinato svolgimento della competizione, travalicando i limiti dell'agonismo sportivo e sfociando in una violenza gratuita. Il direttore di gara è tenuto a garantire la regolarità e la sicurezza della competizione e che, nel caso di specie, l'ingresso sul terreno di gioco di un soggetto estraneo, chiaramente appartenente alla società Nuova Paravati, costituisce ulteriore elemento sintomatico della grave compromissione dell'ordine e della sicurezza, scongiurata solo grazie al tempestivo intervento di un dirigente della squadra locale;quanto accaduto evidenzia un clima di estrema tensione e pericolo tale da giustificare pienamente la decisione del direttore di gara di sospendere definitivamente l'incontro, a tutela della propria e altrui incolumità).

Il reclamo va pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 59 della Società U.S. STILOMONASTERACE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 127 del 12.02.2026 (squalifica calciatore UNEIDA VIEIRA Bernardo per TRE gare effettive e calciatore DOMINGUEZ AYECABA Juan Ignacio fino al 6 MAGGIO 2026; squalifica allenatore PAPALEO Giuseppe fino al 22 APRILE 2026; AMMENDA di € 500,00)

RECLAMO n. 60 della Società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 127 del 12.02.2026 (squalifica calciatori ABDELAZIM Omar Mohamed e DI FRANCESCO Francisco per TRE gare effettive e calciatore GUEYE Omar fino al 6 MAGGIO 2026; squalifica allenatore DAGHIO Fabrizio fino al 22 APRILE 2026, ; AMMENDA di € 500,00)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

In via preliminare, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la riunione dei due reclami n.59 e n.60 di cui in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

Il giudice sportivo preso atto del rapporto dell'arbitro irrogava le sanzioni riportate in calce che vengono impugnate con i ricorsi odierni.

L'ammenda di € 500,00 per avere propri tesserati causato una violenta rissa che determinava la sospensione della gara e l'intervento delle forze dell'ordine per circa 45 minuti.

La squalifica ai due allenatori fino al 22/ 4/2026:

- Daghio Fabrizio (A.S.D.Castrovillari Calcio)

per comportamento ingiurioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria e per avere partecipato alla rissa con tesserati della squadra avversaria colpendo l'allenatore e altri tesserati con pugni e calci venendo meno alla funzione educativa del suo ruolo di allenatore;

- Papaleo Giuseppe (A.S.D.Stilomonasterace Calcio)

per avere dato luogo ad una rissa durante la gara ed avere colpito con due pugni l'allenatore della squadra avversaria e per avere colpito con pugni e calci altri tesserati dell'A.S.D. Castrovillari Calcio venendo meno alla funzione educativa del suo ruolo di allenatore;

La squalifica ai calciatori fino al 6/ 5/2026:

- Gueye Omar A.S.D.Castrovillari Calcio)

per avere preso parte ad una rissa con calciatori avversari, durante la gara e per avere colpito con un pugno in piena faccia un calciatore avversario, nonché per avere colpito con pugni, calci e spinte altri tesserati della società avversaria.

- Dominguez Ayecaba Juan Ignacio (A.S.D.Stilomonasterace Calcio)

per avere preso parte ad una rissa con calciatori avversari, durante la gara e per avere colpito con un pugno in pieno naso un calciatore della società Castrovillari, e avergli sferrato un calcio mentre lo stesso si trovava per terra.

La squalifica ai calciatori per tre gare effettive:

- Abdelazim Omar Mohamed (A.S.D. Castrovillari Calcio)

per avere partecipato ad una rissa colpendo un calciatore della squadra avversaria.

- Di Francesco Francisco (A.S.D.Castrovillari Calcio)

per aver partecipato ad una rissa colpendo un calciatore della squadra avversaria.

- Uneida Vieira Barbardo (A.S.D.Stilomonasterace Calcio)

per avere spintonato con forza un calciatore avversario a gioco fermo facendolo cadere per terra.

Le due società argomentano nei rispettivi reclami in maniera assolutamente speculare; in pratica negano il verificarsi della rissa ed assumono che i propri tesserati hanno subito una provocazione prima e un'aggressione poi. Entrambe chiedono l'acquisizione di riprese video che chiarirebbero l'accaduto.

In via preliminare va rappresentato che l'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) ed ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema per la gare di Lega Pro e della L.N.D. (comma 6), fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa.

Anche il disposto dell'art. 62, comma 1, del C.G.S., che stabilisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare immagini televisive nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, esula dal caso in esame. È da aggiungere che le statuizioni in materia impongono che le immagini offrano piena garanzia tecnica e documentale, ulteriore elemento che non ricorre nel caso che occupa.

Entrando nel merito, questa Corte ritiene che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'arbitro e relativo supplemento di gara non possa essere posto in dubbio in quanto gli atti citati ricostruiscono e riportano i comportamenti addebitati in maniera oggettiva, esaustiva, puntuale e scevra da vizi logici. A tal proposito va rammentato che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La valutazione delle sanzioni irrogate impone di considerare le stesse congrue e adeguate, viene da dire addirittura contenute, attesa la gravità dei fatti imputati ai tesserati delle due squadre, tenuto conto della particolare potenzialità aggressiva e violenta di cui sono connotati e del contesto in cui sono stati posti in essere.

P.Q.M.

rigetta i reclami per come riuniti e dispone incamerarsi, per entrambe le reclamanti, il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi